

sede

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Oggetto: Ritenuta del 2,50 % sulla retribuzione - art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

Il sottoscritto _____ nato/a
_____ il _____ attualmente in servizio
presso _____ con la qualifica di
_____ inquadrato nella Area Inquadramento _____ fascia
retributiva _____ dal _____

Premesso che:

- a) l'istituto della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti, come calcolata ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n.1032/73, prevedeva per il datore di lavoro pubblico un accantonamento del 9,60% con una ritenuta del 2,50% a carico del dipendente sull' 80% della retribuzione;
- b) l'art. 12, comma 10 D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, dispone che “ *con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento*”;
- c) la diversa normativa previgente prevedeva un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento, esigeva una rivalsa sul dipendente nella suddetta misura del 2,50%. Alla stregua della nuova disciplina, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della “fascia esente”, determina una ingiusta ed ingiustificata diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo;
- d) la Corte Costituzionale con sentenza del 11 ottobre 2012, n. 223 ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10 d.l. n. 78/2010 **nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, d.P.R. 1032/193.**

In virtù di tutto quanto esposto il sottoscritto Sig. [...] chiede l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50%, riservandosi espressamente di richiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo a partire dal, 01.01.2011, rivalutazione monetaria e interessi come per legge maturati e maturandi dalla data di ciascuna ritenuta mensile.

Valga la presente anche quale atto interruttivo della prescrizione.

Distinti saluti.

_____ li _____

FIRMA